

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1896 del 02/04/2024
Oggetto	D.LGS n. 152/2006 e smi, ART. 208 - LR n. 13/2015 - VILLAPANA SPA CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI FAENZA, VIA PANA n. 238/244 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO (R13) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI IN PROPRIO COSTITUITI DA FANGHI DI DEPURAZIONE DA DESTINARE ALL'UTILIZZO IN AGRICOLTURA
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1972 del 02/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno due APRILE 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS n. 152/2006 e smi, ART. 208 – LR n. 13/2015 – **VILLAPANA SPA CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI FAENZA, VIA PANA n. 238/244 – RINNOVO AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO (R13) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI IN PROPRIO COSTITUITI DA FANGHI DI DEPURAZIONE DA DESTINARE ALL'UTILIZZO IN AGRICOLTURA**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che per l'attività di stoccaggio (R13) di rifiuti non pericolosi prodotti in proprio costituiti da fanghi di depurazione da destinare all'utilizzo in agricoltura, la società Villapana SpA (CF/P.IVA 00081760399), con sede legale e impianto in Comune di Faenza, Via Pana n. 238/244, risulta titolare dell'Autorizzazione Unica (AU) rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, da ARPAE SAC di Ravenna con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-3789 del 08/08/2019, con scadenza al 31/08/2023, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- autorizzazione all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 99/1992 e smi;

VISTA l'istanza presentata in data 06/03/2023 (ns. PG/2023/39295) con cui la società Villapana SpA chiedeva il rinnovo con modifiche dell'AU n. 3789 del 08/08/2019 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

CONSIDERATO che:

- l'istanza di rinnovo con modifiche dell'AU si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 06/03/2023, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento con apposita comunicazione ns. PG/2023/56657 del 30/03/2023;

- nell'ambito del procedimento di rinnovo con modifiche dell'AU veniva indetta apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, che organizzava i propri lavori come di seguito specificato:
 - si insediava svolgendo una prima seduta in modalità sincrona e telematica in data 04/05/2023 (convocata con nota ns. PG/2023/56657 contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento), da cui emergeva la necessità di acquisire elementi integrativi ai fini istruttori, richiesti al gestore in data 29/05/2023 (ns. PG/2023/93173) con interruzione dei termini del procedimento;
 - a seguito della presentazione da parte del gestore in data 28/06/2023 (ns. PG/2023/113457) della documentazione integrativa richiesta, si teneva in data 28/08/2023 la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona e telematica (convocata con nota ns. PG/2023/125421), che terminava i propri lavori con l'unanime consenso al rinnovo con modifiche dell'AU, salva la necessità di acquisire alcuni chiarimenti documentali per la matrice scarichi idrici presentati a titolo volontario dal gestore in data 24/11/2023 (ns. PG/2023/200025), restando nel frattempo sospesi i termini del procedimento;
 - al fine di assumere la decisione finale sul rinnovo con modifiche dell'AU in oggetto, nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi venivano acquisiti i seguenti pareri positivi:
 - parere favorevole sulla compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) espresso dalla Provincia di Ravenna - Servizio Pianificazione Territoriale (ns. PG/2023/76942);
 - il parere favorevole sulla compatibilità urbanistica e acustica espresso dall'Unione dei Comuni della Romagna Faentina (ns. PG/2023/143449);
 - il parere favorevole di conformità idraulica espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (ns. PG/2023/149957);
 - il parere favorevole sotto il profilo igienico-sanitario espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL della Romagna - Servizio Igiene pubblica;
 - parere favorevole espresso dal Comando dei Vigili del Fuoco di Ravenna - Ufficio Prevenzione Incendi che conferma la validità dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
- Risultano altresì acquisite le relazioni tecniche istruttorie del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2023/75816 e ns. PG/2023/204965) per le matrici emissioni in atmosfera, rifiuti e scarichi idrici, a seguito della richiesta di supporto tecnico avanzata da ARPAE SAC di Ravenna con ns. PG/2023/57692 del 30/03/2023;
- rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 e smi, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA) istituita presso il Ministero dell'Interno veniva avanzata la richiesta di comunicazione antimafia liberatoria. Decorso inutilmente il termine per il rilascio (30 giorni dalla data di consultazione della BDNA), ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis) veniva acquisita apposita autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs n. 159/2011 e smi resa dagli interessati in data 16/01/2024 (ns. PG/2024/8494) per cui, anche in assenza della comunicazione antimafia, sussistono le condizioni per procedere al rinnovo con modifiche dell'AU sotto condizione risolutiva;
 - risulta verificato il pagamento delle spese istruttorie necessarie al rinnovo con modifiche dell'AU, secondo quanto previsto dal tariffario delle prestazioni ai ARPAE di cui alla DGR Emilia-Romagna n. 926 del 05/06/2019;

VALUTATO che alla luce di quanto previsto dall'art. 23 della Direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e dall'art. 208, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi veniva reinterpretata la nota della Direzione Generale ARPAE del 31/12/2015 relativa a "*Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.13*" ravvisando l'opportunità di mantenere separata l'autorizzazione per l'attività principale di distillazione, produzione di acido tartarico e fertilizzanti, lavorazione di vinaccioli - in regime di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - dall'AU ex art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi relativa all'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio costituiti da fanghi di depurazione;

DATO ATTO che:

- per l'attività principale svolta nel sito in oggetto, inclusi i rispettivi titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
 - utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 99/1992);

è stata adottata da ARPAE SAC di Ravenna apposita AUA ai sensi del DPR n. 59/2013 con

determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1775 del 26/03/2024;

- le variazioni impiantistiche proposte in sede di rinnovo dell'AU ex art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi non riguardavano l'esistente attività di stoccaggio (R13) dei rifiuti non pericolosi prodotti in proprio costituiti da fanghi di depurazione da destinare all'utilizzo in agricoltura;
- si provvede pertanto al mero rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 152/2006, disciplinando in questa sede unicamente l'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio costituiti da fanghi di depurazione;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1801 del 07/11/2005* recante disposizioni in materia di gestione dei fanghi in agricoltura, tra cui modifica degli importi delle garanzie finanziarie previsti dalla DGR n. 1991/2003 limitatamente alle operazioni di stoccaggio dei fanghi di depurazione destinati all'utilizzo in agricoltura;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio (R13) dei rifiuti nell'impianto in oggetto è già determinata con la precedente autorizzazione, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 con la riduzione di cui alla DGR n. 1801/2005, sulla base dei seguenti dati:

- Capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) di rifiuti non pericolosi = 800 t
- Calcolo importo garanzia finanziaria: $800 \text{ t} \times 40,00 \text{ €/t} = \text{€ } 32.000,00$

per cui il gestore ha provveduto in proposito. L'efficacia della garanzia finanziaria in essere che non subisce modifiche in termini di importo dovrà essere estesa alle obbligazioni derivanti dal rinnovo dell'autorizzazione;

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che:

- i termini di conclusione del procedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale interruzione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;
- con Legge 31 luglio 2023, n. 100 di conversione, con modifiche, del Decreto Legge 1 giugno 2023, n. 61 recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatasi a partire dal 1° maggio 2023, veniva disposta la sospensione sino al 31/08/2023 dei procedimenti e dei termini amministrativi pendenti alla data del 1° maggio 2023;

CONSIDERATO che, avendo esteso la durata fino al 30/04/2024 della garanzia finanziaria prestata (ns. PG/2023/181765), in ogni caso il gestore proseguiva l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso fino alla decisione espressa in merito al rinnovo dell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'art. 208, comma 12) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Ing. Stefano Beniamino Tommasone, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **DI RINNOVARE**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, alla ditta **Villapana SpA** (CF/P.IVA 00081760399), con sede legale e impianto in Comune di Faenza, Via Pana n. 238/244, l'autorizzazione per l'attività di **messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi prodotti in proprio** costituiti da fanghi di depurazione da destinare all'utilizzo in agricoltura;
2. DI VINCOLARE la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 2.a) I rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio ammessi alla messa in riserva (**R13**) nell'impianto sono esclusivamente i seguenti:

Codice EER	Descrizione
02 07 05	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

- 2.b) I fanghi di depurazione sono detenuti in stoccaggio (R13), per una capacità massima istantanea pari a **800 tonnellate**, su di un piazzale impermeabilizzato, per poi essere destinati all'utilizzo in agricoltura nel rispetto della relativa disciplina statale e regionale di riferimento.
- 2.c) I fanghi devono essere mantenuti separati fisicamente da altri cumuli di materiali in stoccaggio nello stesso piazzale.
- 2.d) In caso di sviluppo di fermentazioni anaerobiche incontrollate, si dovrà provvedere al trattamento con calce.
- 2.e) L'attività dovrà essere svolta in conformità alle quantità e alle prescrizioni contenute nel certificato prevenzioni incendi e nel rispetto della normativa in materia di rischio di incidente rilevante. È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro.
- 2.f) Il gestore è tenuto a garantire la tracciabilità dei rifiuti, rispettando gli adempimenti di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di registro di carico/scarico.
3. Eventuali modifiche dell'attività oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
4. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione, il gestore è tenuto **entro il 30/04/2024**, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, a prestare a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna) ovvero adeguare tramite appendice, la dovuta garanzia finanziaria secondo le modalità di seguito indicate, per un importo pari a **€ 32.000,00** e durata pari a quella della presente autorizzazione, maggiorata di 2 anni.
La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:
- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
- Fino alla scadenza del termine sopraindicato, le operazioni di stoccaggio dei rifiuti possono essere proseguite nell'impianto in oggetto alle condizioni indicate nella presente autorizzazione.
Presso l'impianto, unitamente alla presente autorizzazione, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE – SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.
La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE – SAC di Ravenna in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.
5. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
6. Di FISSARE la validità dell'autorizzazione pari a un periodo di **10 anni** a partire dalla data del presente provvedimento ed è **rinnovabile**. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**; fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata.
7. Di dare atto che ARPAE APA - ST territorialmente competente esercita, per quanto di competenza, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;
- a fini di trasparenza, il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est
Dott. Ermanno Errani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.